

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **260/1995** (ECLI:IT:COST:1995:260)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **BALDASSARRE** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Udienza Pubblica del **30/05/1995**; Decisione del **14/06/1995**

Deposito del **19/06/1995**; Pubblicazione in G. U. **28/06/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21721 21722 21723**

Atti decisi:

N. 260

## SENTENZA 14-19 GIUGNO 1995

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia riapprovata il 28 febbraio 1995 dal Consiglio regionale della Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 marzo 1995, depositato in cancelleria il 30 marzo 1995 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1995;

Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli, per il ricorrente;

### *Ritenuto in fatto*

Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), riapprovata, a seguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 1995, a maggioranza semplice dei voti.

Il ricorrente rileva che, trattandosi di legge approvata in sede di riesame e con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio, la riapprovazione, secondo quanto previsto dall'art. 127, quarto comma, della Costituzione, sarebbe dovuta avvenire a maggioranza assoluta dei voti. Chiede, pertanto, che venga dichiarata la illegittimità costituzionale della legge impugnata, ancorché le modificazioni abbiano recepito i rilievi formulati nell'atto di rinvio.

### *Considerato in diritto*

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 127 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), riapprovata a seguito di rinvio governativo, a maggioranza semplice dei voti, nella seduta del 28 febbraio 1995.

A giudizio del ricorrente, la legge regionale sarebbe illegittima, poiché, essendo state modificate in sede di riapprovazione soltanto disposizioni interessate dal rinvio, la legge stessa avrebbe dovuto essere riapprovata a maggioranza assoluta.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte, a partire dalla sentenza n. 158 del 1988, ha costantemente affermato che, in base all'art. 127 della Costituzione, una legge regionale, che sia stata rinviata dal Governo per il riesame, deve essere considerata come "non nuova", non soltanto nell'ipotesi in cui in sede di riesame il Consiglio regionale riapprovi la legge senza apportare alcuna modificazione o innovando solo parti dell'atto prive di significato normativo, ma anche nelle ipotesi in cui vengano comunque modificate esclusivamente le disposizioni direttamente o indirettamente interessate dalle osservazioni formulate dal Governo al momento del rinvio. La Corte ha precisato, inoltre, che, quando il Consiglio regionale, nell'ambito dello stesso procedimento legislativo, intende riapprovare la legge rinviata, qualificabile come "non nuova" secondo i criteri precedentemente indicati, deve farlo votando a maggioranza assoluta (v. sentenze nn. 359 e 287 del 1994, 497 del 1992, 154 del 1990 e 79 del 1989).

Sulla base dei principi ora ricordati, la legge della Regione Puglia oggetto del presente giudizio, deve essere considerata non validamente riapprovata, poiché la stessa legge, essendo stata modificata soltanto nelle disposizioni interessate dal rinvio governativo, non doveva essere ritenuta come "legge nuova". Essa, pertanto, non poteva venire riapprovata a maggioranza semplice, essendo in questo caso richiesta la riapprovazione a maggioranza dei componenti del Consiglio regionale.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 1995.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*